

REP. N. 14677

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO - INTERVENTO IMMATERIALE DI MONITORAGGIO E PROTEZIONE CIVILE – FASE 2” – SERVIZI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUL FIUME SARNO E SUGLI AFFLUENTI PRINCIPALI - CUP I92J11000190008.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di marzo, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione, resa con prot. n. 0128532 del

09/03/2022, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona dell'Ing. Sergio Negro, nato a [REDACTED], in qualità di Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere (di seguito denominato Ufficio Speciale), domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC di conferimento di incarico n. 70 del 29/05/2020. Il costituito dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0069804 del 08/02/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese AGROLAB AMBIENTE S.R.L. (di seguito denominato RTI), con sede legale in Carrara (MS), via Frassina n. 21, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Massa e Carrara n. 01408610457, nella persona del Ing. Ferone Cesare, nato a [REDACTED], in qualità di procuratore speciale, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Carrara (MS) Via Frassina, 21. La procura al suddetto è stata conferita dal Sig. Zennaro Stefano, nato a [REDACTED], Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AGROLAB AMBIENTE S.R.L., ed è stata redatta per atto pubblico, Rep. n. 83484, in data

14/03/2022, dal dott. Giuseppe Muraro, Notaio del Collegio Notarile Dei Distretti Riuniti Di Vicenza e Bassano Del Grappa.

Verificato dall'Ufficio Speciale che il predetto RTI è stato costituito in data 17/02/2021, per scrittura privata autenticata nelle firme dal dott. Giuseppe Murano, notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, repertorio n. 81880, Raccolta n. 6448 del 23/02/2021, dalle seguenti società:

- 1) "AGROLAB AMBIENTE S.R.L." (mandataria) con sede legale in Carrara (MS), via Frassina n. 21, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Massa e Carrara n. 01408610457;
- 2) "NATURA S.R.L.", (mandante) con sede in Casoria (NA), via Rossini n. 16, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle imprese di Napoli n. 02887711212.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 03/03/2022 (Documento n. T467783699), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società AGROLAB AMBIENTE S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa e Carrara., nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 03/12/2019, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese n. 01408610457, REA MS – 138683.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 03/03/2022 (Documento n. T 467781125), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che NATURA S.R.L. (mandante) è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 27/10/1994, codice fiscale, partita e iscrizione al Registro delle Imprese n. 02887711212, R.E.A. n. NA - 525610.

Verificato che, per la Società AGROLAB AMBIENTE S.R.L., l'Ufficio Speciale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. 0006874 del 21/02/2022.

Verificato altresì che dalla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno è emerso che a carico della Società AGROLAB AMBIENTE S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificato che, per la Società NATURA S.R.L., l'Ufficio Speciale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. 0226963 del 02/07/2021.

Verificato altresì che dalla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno è emerso che a carico della Società NATURA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per AGROLAB AMBIENTE S.R.L. rilasciato con prot. n. INPS\_29999041, scadenza 23/06/2022, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva NATURA S.R.L. rilasciato con prot. n. INAIL\_ 31430455, scadenza 14/06/2022, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificato che il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale ha attestato, con nota PG/2022/0069804 del 08/02/2022, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con D.G.R. n. 144 del 13/03/2018 è stato approvato il “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno” (di seguito Programma) e definito l'elenco puntuale degli 11 interventi rientranti nel detto Programma;
- con D.G.R. n. 462 del 17/07/2018 sono state programmate le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuazione del sopra citato Programma, a valere sul POR Campania FESR 2014 – 2020, Obiettivo specifico 5.1;
- la suddetta programmazione comprende interventi a titolarità regionale e prevede, tra gli altri, il “Progetto immateriale di monitoraggio e protezione civile Fasi 1 e 2” (di seguito Progetto) per un importo di € 3.274.745,76;
- con Decreto Dirigenziale n. 53 del 04/06/2019 dell'Ufficio Speciale è stato:
  1. approvato il Progetto immateriale di monitoraggio e protezione civile - Fase 2, di cui al Programma, giusta D.G.R. n. 144 del 13/03/2018;
  2. prenotato l'impegno della spesa complessiva pari a € 1.470.289,10 (IVA inclusa e altri oneri di legge) sul capitolo 6358 del bilancio 2019;

3. avviata gara con procedura aperta per l'esecuzione dei servizi di cui al Progetto – FASE 2, per l'importo di € 1.205.155,00, oltre IVA e altri oneri di legge se dovuti;
4. incaricata l'UOD 01 dell'Ufficio Speciale di svolgere la procedura aperta;
- con Decreto Dirigenziale n. 303 del 18/09/2019 della UOD 01 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per l'esecuzione dei Servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaiola, Calvagnola e Lavinaio) di cui al Progetto – FASE 2, per l'importo di € 1.205.155,00, oltre IVA e altri oneri di legge se dovuti - CUP: I92J11000190008 - CIG: 80200789BA;
  - con D.G.R. n. 690 del 30/12/2019, è stata costituita, presso l'Ufficio Speciale, la UOD 60.06.05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno”;
  - il Dirigente della UOD 60.06.05, con DPGR n. 42 del 03/03/2020, di modifica del DPGR 61 del 20/04/2018, è stato nominato ROS per il POR FESR 2014/20 per l'Asse 5 - Obiettivo specifico 5.1 - Azione 5.1.2, relativamente al Programma;
  - con Decreto Dirigenziale n. 120 del 03/03/2020, gli interventi previsti nel suddetto Programma sono stati assegnati alla U.O.D. 60.06.05;
  - con Decreto Dirigenziale n. 183 del 01/09/2020 della UOD 01 la gara è stata aggiudicata al RTI, con un punteggio complessivo di 94,37 e con una offerta

economica di € 950.407,95 (novecentocinquantamilaquattrocentosette,95) oltre Iva, condizionando l'efficacia all'esito positivo delle verifiche, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;

- con repertorio n. 137812 del 22/01/2020, raccolta n. 22553, giusta nota PEC del 29/09/2020, la società AMBIENTE S.P.A. ha sottoscritto con la Società AGROLAB AMBIENTE S.R.L. atto di aumento di capitale, con conferimento di ramo di azienda;
- il Dirigente della UOD01, con nota del 04/02/2021 PG/2021/0061409, ha comunicato al Dirigente della UOD05 ed al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) che il RTI ha trasmesso il suddetto atto di aumento di capitale con conferimento di ramo di azienda, oltre al subentro di AGROLAB AMBIENTE S.R.L. alla Società AMBIENTE S.P.A. in tutti i diritti ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi trasferibili concernenti il ramo di azienda conferito;
- dall'istruttoria del Responsabile di Procedura di gara, relativa anche al controllo della documentazione della società subentrata AGROLABAMBIENTE S.R.L., non sono emersi elementi ostativi all'esecuzione dei servizi di campionamento e analisi per la valutazione della qualità delle acque del fiume Sarno.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

#### **Art. 1 – Valore delle premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del Capitolato, speciale e tecnico (all. A) e dell'Offerta Tecnica (all. B) presentata dal RTI in sede di gara.

### **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm;
- dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3;
- dalle norme di diritto privato, applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, "Norme in materia ambientale";
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con D.G.R. n. 3202 del 15/10/2007;
- dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in Legge con modificazioni n. 217 del 17/12/2010;
- dai decreti attuativi e dalle Linee Guida ANAC, nonché dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti;



- dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 (GDPR), Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- dalle vigenti disposizioni regionali in tema di utilizzo della fonte di finanziamento, che cofinanziano l’Appalto, oggetto del presente contratto.

### **Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto**

La Regione affida al RTI, che accetta, l’incarico dell’esecuzione dei Servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaiole, Calvagnola e Lavinaio), come disciplinato all’art. 2. *Prescrizioni di Carattere Generale* del Capitolato speciale e dalle attività supplementari contenute nell’offerta tecnica presentata dal RTI in sede di gara.

### **Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio**

Il progetto di monitoraggio si pone quale obiettivo la continuazione delle attività di cui alla Fase 1, con particolare riferimento all’analisi della qualità delle acque in sezioni ritenute significative per il bacino del fiume Sarno e dei suoi corsi d’acqua principali, al fine di tarare gli interventi strutturali previsti dal Programma.

Il servizio che il RTI si obbliga a prestare si sostanzierà nel:

a) prelievo di campioni d’acqua dal fiume Sarno ed i suoi affluenti principali Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed analisi delle seguenti caratteristiche/parametri biologiche e chimico – fisiche:

- Biologici - Cadenza prelievo: 2 volte all’anno;

- Chimico - fisici di base - Cadenza prelievo: ogni 30 giorni;
  - Sostanze dell'elenco di priorità Tab. 1/A - Cadenza prelievo: ogni 30 giorni;
  - Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità Tabella 1/B - Cadenza prelievo: ogni 30 giorni;
- b) modifiche al Piano di Analisi Ambientale di cui all'art. 17 del capitolato con le variazioni della relativa tempistica di monitoraggio derivanti dalle esigenze della Regione e da quanto offerto dal RTI in sede di offerta tecnica;
- c) rispetto di quanto ulteriormente inserito all'interno dell'allegato B – Offerta Tecnica.

Il periodo di osservazione minimo è di 36 mesi, oltre i 6 mesi ulteriori indicati dal RTI all'interno dell'Offerta, con campionamenti ed analisi che potranno essere comunque indirizzate anche in ulteriori sezioni ed aree ritenute significative nell'ambito dell'intero bacino.

#### **Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi + 6 ulteriori, come da offerta tecnica, per un totale di 42 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma.

#### **Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto**

Il RTI si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, anche in ossequio al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione

dell'attività e l'incolumità delle persone addette al prelievo e trasporto dei campioni per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

In particolar modo è fatto obbligo al RTI di rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Sono, inoltre, a carico del RTI tutte le spese inerenti all'acquisto di tutti i prodotti di consumo, nonché tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 7 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività**

La Regione si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) accerti la mancata esecuzione di un servizio oggetto del contratto, ovvero l'avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, oppure nell'allegata offerta, ne dà comunicazione al RTI mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo Pec. Al RTI saranno concessi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il DEC invierà al RTI ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.

#### **Art. 8 - Gruppo di lavoro**

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione, anche nei casi di forza maggiore, da esprimersi con provvedimento del RUP a seguito di specifica e motivata richiesta e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI.

La documentazione di cui al periodo precedente del presente articolo dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

#### **Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti**

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 1.177.874,35 (euro unmilionecentosettantasettemilaottocentosettantaquattro/35), di cui € 965.470,76 per servizi ed € 212.403,59 per IVA come per legge; con il suddetto corrispettivo il RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e di tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Per le attività e le prestazioni che formano oggetto dell'affidamento, saranno liquidate al RTI rate di acconto e di saldo. Il pagamento di ciascuna rata d'acconto e dell'IVA afferente - sarà effettuato previo accertamento delle attività eseguite da parte del DEC e conseguente emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, nonché di apposita fattura da parte del RTI.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale sulla base delle analisi effettivamente completate con risultati consegnati alla Regione.

L'erogazione degli importi afferenti all'ultimo trimestre delle attività di prelievo ed analisi sulla qualità delle acque sarà effettuato soltanto al termine della intera campagna di monitoraggio, tenuto conto dell'eventuale proposta migliorativa di cui al punto B2 dell'offerta economica quantitativa.

Per quanto concerne il saldo delle attività e lo svincolo di tutti gli importi questo sarà corrisposto ad acquisizione del certificato di verifica di conformità finale,

tenuto conto della necessità di provvedere alla verifica anche delle attività oltre i termini del presente capitolato, in considerazione delle indicazioni di cui alle offerte quantitative del capitolato.

Al RTI è riconosciuta la possibilità di richiedere anticipazione contrattuale di cui al DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 così come modificato dalla legge 21/2021 e dal DL 228/2021 fino al 30% dell'importo di aggiudicazione. Tale quota sarà detratta in pari percentuale (30%) da ogni successiva rata di acconto.

Gli importi saranno pagati ad ogni componente del RTI in relazione alla propria quota di fatturazione indicata nell'atto di costituzione e cioè il 60% alla mandataria AGROLAB AMBIENTE S.R.L. e il 40% alla mandante NATURA S.R.L., a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i rapporti di pagamento tra le raggruppate.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sui c.c. bancari indicati per iscritto dal RTI.

#### **Art. 10. Subappalto**

È consentito il subappalto nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ssmmii.

La cessione ed il subappalto senza autorizzazione determinano la risoluzione di diritto del contratto ed il diritto della Regione ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

#### **Art. 11 - Cauzione**

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 11/3/2021 N. 10003810001557, stipulata con Bene Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Genova cod.100038, per una somma

garantita pari a Euro 78.318,99 (Settantottomilatrecentodiciotto/99) pari al 8.11% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI.

## **Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

In aggiunta a quanto già previsto dal capitolato e salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453c.c., vengono espressamente riconosciute causa di risoluzione del contratto per inadempimento del RTI ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

a) la mancata presentazione della cauzione definitiva ovvero la mancata integrazione della stessa all'avverarsi delle condizioni che rendessero ciò necessario;

b) il grave ritardo nell'inizio dei servizi; si considera grave il ritardo nell'inizio dei servizi superiore a 15 giorni dalla data del verbale di consegna;

c) il grave ritardo nella esecuzione dei servizi; si considera grave un ritardo nell'avanzamento dei servizi contabilizzati superiore a 15 giorni rispetto alle previsioni del cronoprogramma approvato dalla Direzione Lavori;

d) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di risoluzione la Regione, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione dei servizi ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto al RTI.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R. o a mezzo posta elettronica certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

### **Art. 13 - Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

Il RTI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.



#### **Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali**

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle risultanze delle analisi con report e relazioni di laboratorio oltre i tempi indicati nell'offerta tecnica, che verranno appositamente riportati nel contratto di appalto, il RTI si obbliga a pagare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale da calcolare in quota parte rispetto al valore effettivo delle analisi consegnate con ritardo. Si precisa che per ogni prelievo la consegna dei risultati dovrà avvenire una sola volta, senza consegne parziali di una parte dei parametri, nei tempi indicati con riferimento al subcriterio A5; la penale dell'eventuale ritardo verrà pertanto calcolata con riferimento al valore delle analisi corrispondenti al prelievo le cui risultanze saranno eventualmente consegnate in ritardo. In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la Regione potrà disporre la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile del Dirigente dell'UOD 60 06 05 che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 gg dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

Il RTI dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

#### **Art. 15 - Clausola di manleva**

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi,

in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il RTI, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente ha stipulato, presso la compagnia UnipolSai, polizza assicurativa professionale n. 1/73338/65/166940822, il cui originale è stato consegnato alla Regione – con validità fino al 10/04/2022, da rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 16 - Obblighi sociali**

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

#### **Art. 17 -Vigilanza e controllo**

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato. La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD 05 dell'Ufficio Speciale e verrà esercitata con

l'ausilio del RUP, del DEC e delle altre figure tecniche previste dalla normativa vigente e necessarie all'esecuzione contrattuale.

#### **Art. 18 – Tutela dei dati personali**

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto attiene alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.). Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del RTI a gare e appalti.

#### **Art. 19 – Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità**

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità comporta, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e dà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 20 -Tracciabilità finanziaria**

Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato. Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ufficio Speciale attesta che il RTI ha comunicato, con nota prot. n. 0069818 del 08/02/2022, gli elementi identificativi del conto corrente dedicato e della persona delegata ad operare sul medesimo. Il RTI si obbliga, altresì, a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **Art. 21 – Codice del comportamento**

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/3/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 22 – Foro competente**

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base

ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 23 – Responsabile del trattamento dei dati**

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di Società e le categorie di interessi, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

#### **Art. 24 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 25 -Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi Pec:

- 1) Regione:     **progettazione@pec.regione.campania.it**
- 2) RTI:         **agrolabambiente@messaggipec.it**

#### **Art. 26 -Spese contrattuali ed oneri diversi**

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale".

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventitré pagine, di cui ventidue per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).